



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DODICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 46

DISEGNO DI LEGGE di iniziativa della Giunta regionale
(DGR 4/DDL del 25 febbraio 2026)

**MODIFICHE ALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 29
GIUGNO 2012, N. 23 "NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE
SOCIO SANITARIA E APPROVAZIONE DEL PIANO SOCIO-
SANITARIO REGIONALE 2012-2016"**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 27 febbraio 2026.

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 29 GIUGNO 2012, N. 23 "NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE SOCIO SANITARIA E APPROVAZIONE DEL PIANO SOCIO-SANITARIO REGIONALE 2012-2016"

Relazione:

Con la presente proposta di modifica normativa si adegua il limite massimo di età anagrafica per la nomina a direttore generale dell'Area sanità e sociale alla normativa regionale sopravvenuta che ha novellato i requisiti di età anagrafica per i direttori generali delle aziende ULSS.

Infatti, l'articolo 4 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 "Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario 2012-2016", introducendo un comma 8 bis all'articolo 13 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", aveva previsto un limite di età anagrafica per la nomina dei direttori generali delle aziende ULSS, che non poteva essere superiore ai sessantacinque anni.

Con legge regionale 1° dicembre 2020, n. 37 "Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 "Norme in materia di programmazione socio-sanitaria e approvazione del piano socio-sanitario regionale 2012-2016" ed ulteriori disposizioni", al fine di equiparare l'età anagrafica del direttore generale dell'Area Sanità e sociale a quella dei direttori generali delle aziende ULSS è stato introdotto il medesimo limite di età anagrafica per la nomina, fissandolo a sessantacinque anni.

Tuttavia, oggi, il limite di sessantacinque anni per la nomina a direttore generale delle Aziende ULSS non è più espressamente previsto dalla normativa regionale. L'articolo 1, comma 4, della recente legge regionale 9 agosto 2024, n. 20 "Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2024 in materia di politiche sanitarie e politiche sociali" ha infatti abrogato il citato comma 8 bis dell'articolo 13 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 'Riordino della disciplina in materia sanitaria così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517".

L'abrogazione è stata disposta in quanto il limite di sessantacinque anni, per poter assumere l'incarico di direttore generale delle aziende ULSS, risultava più restrittivo rispetto a quanto previsto dalla normativa statale e, in particolare, con quanto previsto dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 "Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria", secondo cui il limite anagrafico di sessantacinque anni vale solo ai fini della presentazione della domanda per l'inserimento nell'elenco nazionale degli idonei alla carica, nel quale l'interessato può permanere per quattro anni.

Alla luce del mutato quadro normativo si ritiene opportuno allineare la normativa regionale concernente la nomina del direttore generale dell'Area sanità e sociale a quella prevista per i direttori generali delle aziende ULSS rimuovendo, pertanto, il limite di sessantacinque anni per la nomina, previsto solamente dalla normativa regionale, analogamente a quanto è già stato fatto con

riferimento alla figura apicale delle aziende ULSS. Con l'articolo 1 del disegno di legge si apportano pertanto delle modifiche al comma 4 bis dell'articolo 1 della legge regionale 23/2012, come aggiunto dall'articolo 1 della legge regionale 37/2020, sopprimendo le parole che prevedono il limite di età anagrafica di sessantacinque anni per la nomina a Direttore generale alla sanità e sociale, prevedendo altresì ulteriori modifiche per il mero coordinamento del testo.

L'articolo 2 contiene la clausola di neutralità finanziaria dell'intervento normativo dando atto che dall'attuazione della legge si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

L'articolo 3 dispone che l'entrata in vigore della legge avvenga il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 29 GIUGNO 2012, N. 23 "NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE SOCIO SANITARIA E APPROVAZIONE DEL PIANO SOCIO-SANITARIO REGIONALE 2012-2016"

Art. 1 - Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 "Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del piano socio-sanitario regionale 2012-2016".

1. Al comma 4 bis dell'articolo 1 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23, come aggiunto dall'articolo 1 della legge regionale 1° dicembre 2020, n. 37 "Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 "Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del piano socio-sanitario regionale 2012-2016" ed ulteriori disposizioni", le parole: "L'età anagrafica del direttore generale alla sanità e al sociale non può essere superiore ai sessantacinque anni al momento della nomina;" sono soppresse e le parole: "il trattamento economico complessivo" sono sostituite dalle seguenti: "Il trattamento economico complessivo del direttore generale alla sanità e al sociale".

Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 3 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 "Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del piano socio-sanitario regionale 2012-2016".....	3
Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.	3
Art. 3 - Entrata in vigore.....	3